

Sent. 13402/09  
Rep. 11101/09



REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO

Sezione quarta civile

Il Tribunale ordinario di Milano, in composizione monocratica, nella persona della dott.ssa Anna Bellesi, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa n.47579/06 promossa

DA

[REDACTED] (C.F. [REDACTED]) e  
[REDACTED] (C.F. [REDACTED]), difesi  
dagli avv.ti Raffaele Di Palma e Daniela Bozzoli ed elettivamente  
domiciliati presso lo studio del primo, in Milano, Via Durini, 27,  
giusta delega a margine dell'atto di citazione

ATTORI

CONTRO

[REDACTED] (C.F. [REDACTED]),  
difesa dagli avv.ti Marco ed Eduardo Mariani ed elettivamente  
domiciliata presso lo studio del primo, in Milano, Via Revere, 16,  
giusta procura a margine della comparsa di risposta

CONVENUTA

Oggetto: pagamento somma – gestione di affari altrui

### Ragioni della decisione

Le domande degli attori non sono fondate e, pertanto, non possono essere accolte per i motivi di seguito illustrati.

██████████ e ██████████, coeredi di ██████████  
██████████, chiedono, in primo luogo, la condanna della convenuta al pagamento, limitatamente alla quota di un terzo, pari a € 9.110,00, della parcella emessa in data 18.10.2004 dallo Studio Associato Donato, per l'assistenza prestata nel giudizio di opposizione al pagamento dell'imposta di successione, promosso ad iniziativa degli attori.

Questi ultimi sostengono infatti la solidarietà dell'obbligazione, ai sensi dell'art. 1294 c.c., in quanto "*obbligazione nascente dall'amministrazione dei beni nella comunione incidentale ereditaria assunte nell'interesse comune di tutti gli eredi*".

Sotto tale profilo, la domanda va rigettata, in quanto la richiesta non riguarda un debito solidale, ai sensi dell'art.1294 citato.

La solidarietà tra coeredi, nel caso qui considerato, attiene infatti all'obbligo di pagamento dell'imposta di successione, obbligo che non è in discussione.

È diverso; invece, l'obbligo al pagamento di una prestazione professionale derivante dal conferimento di un mandato ad un professionista al fine di agire in giudizio per proporre opposizione avverso due avvisi di liquidazione dell'imposta, avvisi peraltro notificati ai soli due attori, i quali hanno agito in giudizio esclusivamente in nome proprio (doc.19 di parte convenuta).

La convenuta è rimasta del tutto estranea sia al conferimento del mandato, sia al giudizio successivamente promosso.

Gli attori sostengono però che [redacted], se venisse esclusa l'ipotesi di solidarietà dell'obbligazione di pagamento dell'importo dovuto al professionista Giuseppe Donato, dovrebbe tuttavia ritenersi obbligata a rifondere a ciascuno dei fratelli la somma di € 4.555,00, dai medesimi anticipata allo stesso per conto della sorella, in forza dei principi sanciti dall'art.2031 c.c.

Anche sotto tale profilo, la domanda va respinta perché, nell'ipotesi oggetto d'esame, ~~non~~ si rinvengono i caratteri della negotiorum gestio.

Tale istituto presuppone l'absentia domini e l'utiliter coeptum.

Quanto alla prima, [redacted] ha contestato ch'ella fosse impossibilitata ad attivarsi analogamente a quanto hanno fatto gli attori e ha asserito di non aver assunto alcuna iniziativa per propria libera scelta, ritenendo che fosse più utile non intraprendere alcuna attività riguardo all'imposta di successione.

In effetti, considerando che, nonostante la solidarietà dell'obbligo di pagamento dell'imposta, gli avvisi di pagamento erano stati notificati soltanto ai fratelli, non appare così incongrua la scelta dell'attrice di astenersi dall'assumere iniziative in proposito.

La negotiorum gestio presuppone che il gestore agisca nell'interesse esclusivo o, quanto meno, prevalente del dominus.

Nel caso di specie, i due attori sicuramente hanno agito nell'interesse proprio, benché il risultato delle loro iniziative non potesse non riverberarsi anche nella sfera giuridica della coerede solidalmente obbligata al pagamento dell'imposta.

Ma, soprattutto, gli attori non hanno dimostrato la convenienza, sul piano patrimoniale, della scelta operata e, quindi, l'utilità della gestione.

È vero, infatti, che i ricorsi proposti dinanzi alla commissione tributaria sono stati accolti, tuttavia, come ha correttamente osservato la convenuta, senza essere stata smentita in proposito dagli attori, il costo sostenuto per ottenere l'accoglimento delle domande proposte in giudizio è risultato superiore all'effettivo vantaggio economico conseguito, postò che la parcella del professionista incaricato della questione, d'importo pari ad € 27.328,44, è superiore al risparmio d'imposta ottenuto. ✓

Effettivamente, tale considerazione può aver indotto la convenuta ad astenersi dall'intraprendere iniziative, né può validamente sostenersi che la stessa avrebbe dovuto espressamente opporsi all'attività gestoria dei fratelli, posto che gli stessi, che erano i diretti interessati, avendo ricevuto entrambi la notifica degli avvisi di pagamento, agivano del tutto legittimamente, provvedendo alla cura di interessi propri, oltre che della coerede, anche prescindendo dal consenso di quest'ultima.

Per le motivazioni che precedono, vanno respinte le domande degli attori e gli stessi vanno condannati a rifondere alla convenuta le spese di lite, liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente decidendo, rigetta tutte le domande proposte dagli attori e li condanna a rifondere alla convenuta le spese di lite, liquidate in complessivi € 4.809,77, di cui € 1.188,00 per diritti ed € 2.300,00 per onorari.

Milano, 16.10.2009

Il giudice

Anna Bellesi

